COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 15/04/2013

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E ASILO INFANTILE LITTA DI VEDANO AL LAMBRO

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di Aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. SANVITO AUGUSTO Vice-Sindaco assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Sindaco	Assente
SANVITO AUGUSTO	Vice Sindaco	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Assessore	Presente
TREMOLADA MARCO	Assessore	Presente

Totale Presenti 4 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E ASILO INFANTILE LITTA DI VEDANO AL LAMBRO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- la famiglia, prima e principale responsabile dell'educazione dei propri figli, ha diritto alla necessaria collaborazione da parte di Istituzioni pubbliche per espletare tale funzione educativa;
- nel Comune di Vedano al Lambro l'importante servizio della scuola dell'infanzia è assicurato dalla scuola materna paritaria "Litta", alla quale si rivolge la popolazione scolastica dai tre ai cinque anni;
- la scuola materna paritaria "Litta" ha finalità sociali e di pubblica utilità, non ha fini di lucro ed è l'espressione diretta di una precisa e libera scelta dei genitori per l'educazione dei figli;
- la scuola materna paritaria "Litta" ha autonomia didattica ed educativa ed è aperta a tutti i bambini di età indicata dalle competenti autorità scolastiche, in una struttura che ha i requisiti igienici e di idoneità richiesti dalle norme in vigore;
- il servizio educativo della scuola dell'infanzia Litta rappresenta un momento fondante dello sviluppo integrale e completo dei bambini e delle bambine, volto alla promozione delle potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento, in un'ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

RICHIAMATE:
- la L. 62 del 2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali";
- la Legge n. 53 del 28.3.2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
- la Legge Regionale n. 19 del 6.8.2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla Legge Regionale n. 6 del 31.3.2008, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenerne l'attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli Comunali e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 34/2009, che definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
- la Delibera C.R. 30 luglio 2009 n. VIII/880 ha approvato le "Linee di indirizzo per il triennio 2010/2012 per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome, in attuazione dell'art. 7-ter della L.R. n. 19/2007";

DATO ATTO che la propria precedente convenzione scadrà il 30 giugno 2013;

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione procedere alla stipula di una nuova convenzione con la Scuola Materna Litta;

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 22 marzo 2013 al n. 2622 - da parte dell'Asilo Infantile Litta, nella quale si chiede di stipulare una convenzione biennale;

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

a) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Comune di Vedano al Lambro e la Scuola Materna Litta di Vedano al Lambro, allegato al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

b) DI STABILIRE il contributo per l'anno scolastico 2013/2014 nell'importo complessivo di € 94.000,00 composto da una quota finalizzata all'abbattimento retta ed una quota finalizzata alla gestione ordinaria;

c) DI DEMANDARE al Responsabile di Servizio l'adozione della relativa determinazione di impegno di spesa;

d) DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E ASILO INFANTILE LITTA DI VEDANO AL LAMBRO

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data

RENATA POZZI .....

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[X] Parere favorevole espresso in data

[ ] Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata

ELISABETTA SANTANIELLO .....

Allegato a determina N° 44 del 15-04-2013

CONVENZIONE tra il COMUNE di VEDANO AL LAMBRO e l'ASILO INFANTILE LITTA

L'anno duemila 13..... il giorno ..... del mese di .....

Tra i sigg.
Renata Pozzi, nata a Monza il 04.02.1955, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Vedano al Lambro, cod. fisc. 03131650156, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, del D. Lgs. 267/2000;
e
Don Eugenio Dalla Libera, nato a Follina il 25.02.1944 Presidente pro-tempore dell'"Asilo Infantile Litta" (di seguito Scuola dell'Infanzia Litta) cod. fisc. 85007750152 il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del .....;

RICHIAMATA la propria precedente convenzione (rep. N. 867 del 3.4.2012);

RICHIAMATA la propria la delibera G.C. n. ..... aprile 2013 nella quale si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Vedano al Lambro e la Scuola materna Litta;

PREMESSO che:
- la L.R. n. 31 del 20.3.1980, all'art. 5, al fine di incentivare la frequenza scolastica nelle scuole dell'infanzia e l'utilizzo di tutte le strutture esistenti nel territorio, ha riconosciuto lo strumento della convenzione quale mezzo per garantire l'attuazione dei servizi educativi;
- la Legge n. 62 del 10.3.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali";
- la Legge n. 53 del 28.3.2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
- la Legge Regionale n. 19 del 6.8.2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla Legge Regionale n. 6 del 31.3.2008, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenerne l'attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli Comunali e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 34/2009, definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie;
- la Delibera C.R. 30 luglio 2009 n. VIII/880 ha approvato le "Linee di indirizzo per il triennio 2010/2012 per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome, in attuazione dell'art. 7-ter della L.R. n. 19/2007";
- il servizio educativo della scuola dell'infanzia Litta rappresenta un momento fondante dello sviluppo integrale e completo dei bambini e delle bambine, volto alla promozione delle potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento, in un'ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

DATO ATTO che:
- la normativa vigente, ed in particolare l'art. 1, comma 4 della Legge 10.3.2000, n. 62,

riconosce la parità e l'accesso al finanziamento, esclusivamente alle scuole non statali che si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 della succitata Legge, oltre ad averne fatta richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici così specificati dalla suddetta norma:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
b) un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
c) attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;
d) disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
e) istituzione e funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
f) applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
g) contratti individuali di lavoro per personale dipendente che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;

tutto ciò premesso e specificato

tra il Comune di Vedano al Lambro e la Scuola dell'Infanzia Litta – via S. Stefano, 32 in Vedano al Lambro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 la presente convenzione ha validità dal 1.7.2013 al 30 giugno 2015 è esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.

Art. 3 la Scuola dell'Infanzia Litta si impegna, salvaguardando la propria autonomia pedagogica e didattica, a garantire per l'anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015, il regolare funzionamento della Scuola, ed in particolare:

a mantenere costanti nel tempo tutti i requisiti di accesso al convenzionamento in premessa descritti, riconoscendo che ciò costituisce impegno contrattualmente assunto nei confronti del Comune, del personale e degli utenti;

ad accogliere indistintamente e senza discriminazioni razziali o religiose, tutti i bambini di ambo i sessi, che abbiamo compiuto l'età di tre anni o la compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso e non abbiano ancora raggiunto l'età per l'iscrizione alla scuola primaria, dando priorità ai residenti;

qualora le iscrizioni superino la capacità ricettiva della scuola convenzionata, a dare assoluta precedenza ai bambini residenti nel territorio comunale, in subordine ai bambini già frequentanti il nido comunale, poi ai nipoti dei residenti e infine ai non residenti;

a costituire sezioni composte con il numero massimo di bambini secondo la normativa vigente, con possibilità di riduzione del numero nei casi previsti dalle norme di legge vigenti.

a mantenere i requisiti igienici e di idoneità dei locali e a dotare la struttura degli idonei arredi ed accessori, rispondenti alle esigenze di funzionamento della scuola, secondo le disposizioni di legge;

a trasmettere al Comune, il calendario e l'orario scolastico conformandoli a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni;

ad assicurare che il personale docente sia munito dei titoli di studio specifici riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ad esso è riconosciuta l'autonomia didattica nei termini previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) ed i sindacati rappresentativi dei lavoratori;

ad applicare il Contratto Nazionale di Lavoro di Categoria per il personale dipendente;

ad assicurare la formazione e l'aggiornamento permanente del proprio personale;
a costituire organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale;
a presentare all'Amministrazione Comunale, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, il bilancio preventivo ed, a consuntivo, il rendiconto di gestione (approvati dagli Organi competenti) entro 15 gg. dall'approvazione degli stessi. La documentazione prodotta dovrà evidenziare i costi della gestione ordinaria, su cui il Comune potrà intervenire per l'abbattimento delle rette, al netto dei debiti pregressi;
a produrre prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la relazione sull'attività svolta nell'anno scolastico precedente ed ogni informazione in ordine all'utilizzo dei contributi comunali, pena la decadenza della convenzione stessa;
ad organizzare i servizi di refezione scolastica uniformandosi alle tabelle dietetiche predisposte dal S.I.A.N;
ad individuare e concordare le fasce di reddito e l'abbattimento della retta, PER I SOLI RESIDENTI non anticipatari, come prevede la normativa vigente sulla presentazione della documentazione ISEE;
a portare a conoscenza delle famiglie, con la comunicazione delle rette scolastiche, l'entità del contributo economico finanziario dell'Amministrazione comunale;
a presentare il P.O.F. relativo all'anno scolastico di riferimento, in cui venga esplicitata la capacità di progettazione ed innovazione nonché l'implementazione del personale necessario per realizzare attività a supporto di alunni in situazione di disagio scolastico.

Art. 4 In caso di iscrizione nelle classi della Scuola dell'Infanzia di bambini residenti portatori di handicap certificati, il Comune, compatibilmente con le risorse economiche, potrà mettere a disposizione solo personale educativo, coordinato dall'Ufficio Servizi Sociali, il cui intervento sarà attivato su richiesta dell'Unità di Neuropsichiatria Infantile o di altra struttura specializzata. La Scuola dell'Infanzia Litta si impegnerà a costituire la sezione in base alla normativa vigente. L'eventuale richiesta di personale educativo dovrà essere inoltrata al Comune immediatamente dopo la scadenza del termine delle iscrizioni. Qualora, nel corso dell'anno scolastico, fosse prodotta una certificazione di handicap relativa ad un bambino già frequentante la Scuola dell'Infanzia Litta, il Comune valuterà la possibilità di avviare l'intervento durante l'anno scolastico in corso, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio; la sezione coinvolta dovrà essere costituita, a partire dall'anno scolastico successivo alla segnalazione, come da normativa vigente.

Art. 5 Al fine di realizzare una reale continuità educativa, per favorire il passaggio dei bambini dal nido comunale "Iqbal Masih" alla Scuola dell'Infanzia Litta, sarà attuato il collegamento attraverso incontri periodici tra operatori delle due scuole: in tale sede saranno concordate e sperimentate ipotesi operative che prevedono l'introduzione nella programmazione didattica di progetti che coinvolgano i bambini frequentanti le due scuole.

Art. 6 Il Comune di Vedano al Lambro, riconoscendo il ruolo di "servizio alla collettività" svolto dalla Scuola dell'Infanzia Litta e richiamate le premesse quale parte integrante della presente convenzione, al fine di contenere la quota della retta a carico delle famiglie dei soli residenti Vedanesi dai 3 ai 5 anni (non si erogano contributi per gli anticipatari ovvero i bambini che non hanno il requisito dei tre anni) così da consentire la frequenza alla generalità dei cittadini, riconosce alla Scuola Materna un contributo annuo lordo finalizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie, con un tetto massimo di € 94.000,00 al lordo delle ritenute di legge. Qualora l'importo dell'abbattimento rette risultasse più basso in funzione delle iscrizioni ed appartenenza alle fasce ISEE, l'Amministrazione comunale si riserva di arrivare al tetto massimo sopra indicato con un contributo finalizzato alla gestione ordinaria (al funzionamento dell'ordinaria attività della scuola) giustificato tramite la presentazione di idonea documentazione.
Le rette di frequenza della Scuola dell'Infanzia Litta sono determinate dal CdA della Scuola stessa e differenziate in relazione alla situazione economica delle famiglie (ISEE).
Il contributo comunale dovrà essere finalizzato all'abbattimento della sola gestione ordinaria della Scuola dell'Infanzia Litta. Altre voci di spesa non potranno essere abbattute con il contributo comunale stesso.
Per l'anno scolastico 2013/2014, sulla base di quanto sopra precisato, l'entità del contributo è

stabilita in € 94.000,00 lorde compatibilmente con i vincoli determinati dall'entrata in vigore della nuova legge finanziaria, composta da una quota finalizzata all'abbattimento rette ed una quota da distribuire per le finalità previste nel presente articolo, con presentazione di quanto previsto, precisando che in mancanza della documentazione richiesta non si provvederà al versamento della differenza.
Per l'anno scolastico 2014/2015 la Giunta comunale, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e ferme restando le attuali condizioni, stabilisce l'erogazione di un contributo per un importo massimo pari a quello dell'anno precedente di € 94.000 lorde, sulla base dei criteri sopra esposti.

Art. 7 La determinazione dei contributi e delle quote a carico delle famiglie è così formulata:
la Scuola dell'Infanzia trasmette all'Amministrazione Comunale ogni anno, alla conferma delle iscrizioni, l'elenco degli iscritti con relative date di nascita e indirizzo, il prospetto delle rette e le fasce di reddito ISEE cui applicare le rette differenziate per l'accesso alla Materna;
le famiglie dei residenti che intendono usufruire delle prestazioni agevolate del servizio devono presentare il modello ISEE improrogabilmente alla Scuola dell'Infanzia entro il mese di luglio dell'anno di iscrizione;
la Scuola dell'Infanzia comunica all'Amministrazione Comunale il prospetto della situazione ISEE delle famiglie dei residenti divisa per fasce di reddito ISEE stabilite per l'anno di convenzione;
il Comune calcola e stabilisce i contributi individuali delle famiglie e li comunica alla Scuola dell'Infanzia.
Solo ed esclusivamente l'elenco comunicato avrà la possibilità di ricevere l'abbattimento delle rette. Il contributo spettante ad ogni famiglia sarà erogato dal Comune direttamente alla Scuola dell'Infanzia, cosicché ogni famiglia dovrà versare a sua volta unicamente la differenza tra retta piena e contributo individuale spettante.
Le rette di frequenza alla Scuola Materna Litta sono determinate dal CdA dell'Asilo e differenziate in relazione alla situazione economica delle famiglie (ISEE) secondo quanto stabilito dalle norme legislative in vigore al momento della presentazione della documentazione.
Verrà inoltre comunicato l'ammontare del contributo finalizzato alla gestione ordinaria sulla base dei criteri più volte specificati.

Art. 8 Il contributo annuo, determinato secondo i criteri indicati al precedente punto, verrà erogato con le seguenti modalità:
la prima rata entro il 31 dicembre (il pagamento potrà essere effettuato anche entro i primi giorni di dicembre, compatibilmente con il rispetto dei limiti fissati dal Patto di Stabilità) e la seconda rata entro la fine dell'anno scolastico, dopo aver ricevuto tutta la documentazione richiesta all'art. 6.

Art. 9 Il Comune di Vedano al Lambro si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dei contributi se non saranno assolti gli obblighi previsti dalla vigente convenzione o qualora la situazione attuale subisse cambiamenti di diversa natura. Le parti si riservano comunque, nell'arco di validità della presente convenzione, la facoltà di rescindere la stessa per i motivi indicati nel paragrafo precedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 30 gg.

Art. 10 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, nel corso della convenzione o al suo termine, relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione della convenzione sarà rimessa al Foro di Monza.

Art. 11 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione le parti fanno rinvio alle leggi vigenti in materia.
Tutte le spese eventualmente connesse e conseguenti alla stesura ed alla stipula del presente atto sono poste a carico della Scuola dell'Infanzia Litta.

IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA LITTA
Don Eugenio Dalla Libera

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
Renata Pozzi